



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio
Ambito Territoriale Provinciale Frosinone

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sedi associate: FRMM851013 S. MEDIA "E. FACCHINI" -

FREE851025 S. PRIMARIA "A. LAURI" - FREE851014 S. PRIMARIA VALLERADICE

FRAA85102X S. INFANZIA "RIONE INDIPENDENZA" - FRAA85101V S. INFANZIA COMPRESA

VINCENZO

FRCT705005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE SORA

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it> http://digilander.libero.it/sm.facchini_sora/

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

L'Istituto Comprensivo 3° di Sora, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici, volge le sue attività al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n.1, 2, 3, 8, 13, 19, 21, 33 e 34 della Costituzione Italiana. Il servizio scolastico è erogato senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La scuola promuove l'educazione alla solidarietà e alla legalità, al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, ai valori della convivenza civile, al rispetto e alla tutela dell'ambiente e alla promozione della salute. Per l'istruzione obbligatoria, la scuola risponde al principio democratico di elevar e il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino ed in generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

FINALITA'

Le finalità del Regolamento sono quelle di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica, di regolare e favorire i momenti d'incontro fra le varie componenti della scuola: consiglio d'istituto, collegio docenti, consigli di classe/interclasse tecnici e plenari, G.L.I. (Gruppo di lavoro per l'inclusività), commissioni interne, rapporti scuola famiglia ed attuare una reale gestione unitaria.

Art. 1 VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 2 RITARDI - PERMESSI - ASSENZE - GIUSTIFICAZIONI

Art. 3 USCITA DEGLI ALUNNI PER CAUSE ECCEZIONALI

Art. 4 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 5 DIRITTI DELLO STUDENTE

Art. 6 DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 7 SANZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 8 RICORSI

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1. VIGILANZA DEGLI ALUNNI (ingresso, permanenza ed uscita dalla scuola)

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per la scuola dell'Infanzia, le insegnanti/i collaboratori scolastici prendono in consegna i bambini direttamente dai genitori o da chi ne fa le veci.

L'uscita degli alunni è regolata nei seguenti modi:

Scuola dell'Infanzia: gli alunni saranno consegnati direttamente ai genitori o a chi ne fa le veci.

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado: i docenti accompagnano le classi fino all'uscita principale.

1. E' vietato l'accesso agli alunni negli spazi di pertinenza della scuola prima del suono della campana.
2. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
3. Gli alunni che si recano in palestra, in aule speciali, in laboratori devono essere accompagnati dall'insegnante della disciplina senza arrecare disturbo alla quiete scolastica.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda all'interno delle proprie aule senza uscire per i corridoi. Per la Scuola dell'Infanzia e per le classi iniziali della Scuola Primaria è consentita, a discrezione dell'insegnante, l'uscita negli spazi esterni d'uso esclusivo della scuola.
5. Nei cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, chiedendo eventualmente l'intervento dei collaboratori scolastici, evitando momenti di non sorveglianza delle classi.
6. Durante le ore di lezione si lascerà uscire preferibilmente un alunno/a alla volta per recarsi in bagno. Si sconsiglia l'uscita per il bagno nella prima e ultima ora di lezione e durante la ricreazione, tranne in casi eccezionali. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal collaboratore scolastico.
7. Durante le attività scolastiche l'insegnante in servizio vigila sul comportamento degli alunni e sul rispetto degli arredi scolastici, segnalando al Dirigente Scolastico i responsabili di eventuali scorrettezze o danni.
8. E' doveroso, da parte dei docenti, rilevare eventuali casi di prevaricazione e di vessazione tra gli alunni (bullismo), ed informarne il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Classe. Durante tutto l'orario di permanenza degli alunni nell'edificio scolastico, l'azione di vigilanza da parte dei docenti è coadiuvata dai collaboratori scolastici (art.92 del C.C.N. L.)

Art. 2. RITARDI - PERMESSI - ASSENZE - GIUSTIFICAZIONI

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti ed i ritardi con l'indicazione dell'orario di entrata constatandone le motivazioni. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori. E' cura dei coordinatori di classe aggiornare il registro generale delle assenze.

Art. 3. USCITA DEGLI ALUNNI PER CAUSE ECCEZIONALI

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta almeno 3 giorni prima sul diario degli alunni. Il coordinatore è tenuto a controllare, l'avvenuta firma della comunicazione da parte dei genitori. Tale procedimento è valido per tutte le comunicazioni interne.

In caso di circostanze eccezionali e di evacuazione immediata della scuola, il Dirigente Scolastico adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, fermo restando la dovuta vigilanza da parte dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e dal piano di protezione e prevenzione predisposto dalla commissione per la sicurezza.

Art. 4. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, la partecipazione alle attività teatrali e sportive, sono parte qualificante dell'Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione; i viaggi saranno effettuati solo se c'è la partecipazione di almeno il 65% della classe (la percentuale è riferita a classi parallele).

La deroga potrà essere stabilita dal Consiglio d'Istituto.

Le iniziative devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e fanno parte integrante della progettazione didattica annuale di classe.

Per i docenti accompagnatori rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla legge (1/15) Sono previsti anche docenti di riserva per eventuali necessità di sostituzione.

Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati preferibilmente dal proprio docente di sostegno o da altro insegnante di sostegno dell'istituto; qualora lo/gli insegnante/i di sostegno non fosse/ro disponibile/i, gli alunni saranno accompagnati dal docente designato quale accompagnatore del gruppo/classe. Nei casi gravi si richiede anche la partecipazione del genitore o di un suo delegato

La partecipazione ai viaggi e alle visite d'istruzione è consentita solo previa presentazione dell'autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci entro i termini stabiliti dalle comunicazioni interne.

Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento responsabile e corretto durante tutte le fasi di svolgimento della visita e/o del viaggio, senza arrecare danni ai mezzi di trasporto, alle strutture alberghiere e ai luoghi da visitare nonché a partecipare attivamente alla visita proposta ascoltando con attenzione le informazioni culturali riferite dai docenti accompagnatori e dalle eventuali guide specializzate

Il responsabile della visita guidata o del viaggio d'istruzione è tenuto, in caso di eventuali malesseri e problemi di salute degli allievi, a contattare immediatamente le strutture sanitarie presenti nel territorio. Nel caso di allievi con patologie specifiche, i genitori sono tenuti ad avvisare gli accompagnatori dei medicinali che i propri figli devono assumere.

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate da parte del genitore o da persona delegata, sui moduli predisposti oppure tramite richiesta su apposito registro.

Un docente accompagnatore, individuato dal Dirigente Scolastico, assume la funzione di responsabile e avrà cura di coordinare le fasi del viaggio e di presentare la relazione sull'esito dell'iniziativa.

Le assenze sono giustificate con annotazione sull'apposito libretto firmato dai genitori e consegnato ad inizio di ogni anno scolastico. Qualora un alunno, dopo tre giorni dal rientro, continui ad essere sprovvisto di giustificica, il docente coordinatore ne darà segnalazione alla famiglia tramite avviso scritto o telefonico. In caso di malattia, i periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà esserne ricercata la motivazione al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.

In ogni caso, le assenze di qualsiasi tipo verranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Art. 5. DIRITTI DELLO STUDENTE

Lo studente ha diritto:

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata;
2. al rispetto della propria persona e alla riservatezza;
3. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
4. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;

5. al rispetto della propria identità culturale e religiosa;
6. ad una valutazione trasparente, tempestiva e adeguatamente motivata.

Art. 6. DOVERI DELLO STUDENTE

1. frequentare regolarmente le lezioni;
 2. assolvere gli impegni di studio;
 3. essere puntuale a scuola ed essere fornito di tutto il materiale scolastico;
 4. evitare, durante l'intervallo, di spostarsi in altre aule e intraprendere giochi pericolosi;
 5. avere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei collaboratori, dei compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione e le visite guidate;
 6. non assumere atteggiamenti di prevaricazione e di violenza fisica e verbale nei confronti dei compagni (bullismo);
 7. esprimersi correttamente nella lingua italiana senza usare termini volgari, impropri e/o offensivi;
 8. presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso, nel rispetto del luogo e delle persone;
 9. non consumare alimenti e bevande durante le lezioni e non masticare chewing-gum;
 10. utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 11. rispettare l'ambiente scolastico avendo cura di mantenerlo in ordine e pulito;
 12. giustificare le assenze entro tre giorni dal rientro e presenta e certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni;
 13. non portare a scuola oggetti estranei al materiale didattico e pericolosi per l'incolumità di se stessi e degli altri;
 14. non utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche;
 15. utilizzare in modo corretto i servizi igienici rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia.
 16. adoperare in maniera corretta gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, nelle aule, nei bagni, nei corridoi e negli altri spazi;
 17. non allontanarsi, in modo arbitrario dalla sede scolastica;
- (Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose. Per conseguire ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli...art.30 della Costituzione Italiana: diritto-dovere di istruire i propri figli).

ART. 7. SANZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a seconda della gravità e della frequenza, le relative sanzioni disciplinari previa constatazione delle irregolarità.

Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari, vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni.

Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse al di fuori dalla scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico.

Le sanzioni disciplinari sono determinanti nella valutazione del comportamento e saranno prese in considerazione nelle operazioni di scrutinio.

Sanzioni

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

1. Ammonizione privata. Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul diario dell'interessato e/o sul diario di classe; può essere inflitta dall'insegnante e/o dal Dirigente Scolastico per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.
2. Censura formale. Essa viene stabilita dal Consiglio di Classe/interclasse e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.
3. Sospensione dalle attività scolastiche (D.P.R. 235 del 21/11/2007, Art.1 comma 8, 9 bis e 9 ter)

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Essa è adottata dal Consiglio di Classe ed è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari che impediscano il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Sono adottate dal Consiglio d'Istituto nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.) oppure in caso di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove -in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto nel caso di situazioni di recidiva e per atti connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione viene disposta dal Consiglio d'Istituto per i casi più gravi.

Per quanto riguarda i danneggiamenti al patrimonio scolastico, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale è tenuto al risarcimento economico relativo al danno procurato (Art. 2048, comma 2, del Codice Civile); se non è possibile accertare l'autore del danno, la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o dell'intera scuola, a seconda della tipologia del danno.

Gli alunni che abbiano fatto registrare 3 (TRE) rapporti disciplinari dall'inizio dell'anno scolastico non parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione e saranno impegnati in attività di carattere educativo e formativo.

Finalità e modalità delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, gradualmente, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno e del ravvedimento formativo.

Le sanzioni disciplinari devono tener conto della situazione personale dell'alunno.

L'alunno non può essere sottoposto a sanzione disciplinare anche lieve senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni

ART. 8. RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione presso l'organo di garanzia interno alla scuola per casi di sospensione dalle lezioni superiori a giorni 3 (tre). L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da un Docente e da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto (D.P.R.235 del 21/11/2007, Art.5 comma1). L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9. ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interviene su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse in merito alle modalità per l'irrogazione delle sanzioni entro giorni 5 alla richiesta.

Per il triennio 2012/2015 l'organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti indicati dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio d'Istituto e un componente ATA.

Art. 10. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento è reso pubblico mediante l'affissione presso l'Albo della sede centrale e sul sito web della scuola: www.istitutocomprendivo3sora.gov.it